

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6057 del 31/10/2024
Oggetto	D.LGS. 152/06 E SMI (TITOLO V, PARTE IV), ART. 244. AREA DI RIDOTTE DIMENSIONI PRESSO IL SITO BOSCO DEL DUCA DI ALTEMPS A CERVIA (RA), LOC. CASTIGLIONE DI CERVIA - ESITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO EX ART. 245 C. 2 (SECONDO PERIODO) DEL D.LGS. 152/06 E SMI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE - ARCHIVIAZIONE
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6349 del 31/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno trentuno OTTOBRE 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS. 152/06 E SMI (TITOLO V, PARTE IV), ART. 244. AREA DI RIDOTTE DIMENSIONI PRESSO IL SITO DENOMINATO BOSCO DEL DUCA DI ALTEMPS A CERVIA (RA), LOC. CASTIGLIONE DI CERVIA, NEL TRATTO TRA VIA VIAZZA E VIA RAGAZZENA

SOGGETTO PROPONENTE (ART. 245): SOCIETÀ DELTAMBIENTE SOC. COOP. AGR.

ESITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO EX ART. 245 C. 2 (SECONDO PERIODO) DEL D.LGS. 152/06 E SMI FINALIZZATO ALL'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE - ARCHIVIAZIONE

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173/2015 e n. 2230/2015;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23/07/2018 di approvazione del nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2022-30 del 08/03/2022, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 364 del 17/05/2024 di *"Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzioni istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione"*, con la quale si è proceduto al conferimento degli incarichi di funzione a far data dal 01/06/2024;
- la *"Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015"* stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna. In particolare, secondo l'art. 2 comma 1 dell'Allegato A alla Convenzione, l'esercizio delle residue funzioni riconosciute in materia ambientale alla Provincia dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014 viene delegato ad Arpae SAC (tra cui, ad esempio, il rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica con conformità al progetto approvato, ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi);

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 152/06 recante *"Norme in materia ambientale"* e smi, in particolare la Parte IV, Titolo V *"Bonifica di siti contaminati"*;
- la DGR del 21/12/2015, n. 2218 avente ad oggetto la *"Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica"* da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati";

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

DATO ATTO CHE:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della LR 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla LR n. 13/15;

PREMESSO che con nota del 26/08/2023 (agli atti con PG/2023/145629 del 28/08/2023) il Comando Stazione di Cervia dei Carabinieri Forestale Emilia Romagna comunicava - ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. n. 152/06 e smi - l'accertato superamento delle CSC (*per terreni ad uso verde pubblico - rif. colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi*) presso il sito denominato "Bosco del Duca di Altemps" a Cervia (RA), loc. Castiglione di Cervia, nel tratto tra via Viazza e via Ragazzena;

ATTESO che ai fini istruttori veniva aperta dal responsabile del procedimento la pratica ARPAE Sinadoc n. 2023/31285;

ATTESO che la predetta comunicazione ex art. 244 del D.Lgs. n. 152/06 e smi comportava per questo SAC l'attivazione del procedimento amministrativo di competenza - ai sensi del combinato disposto dagli artt. 245 c. 2 e 244 c. 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi - formalmente avviato con nota PG/2023/151784 del 06/09/2023;

ATTESO che l'art. 245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi al comma 2 dispone:

"2. omissis... La provincia [NdR: ARPAE], una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. Il procedimento è interrotto qualora il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel termine perentorio di sei mesi dall'approvazione o comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 4. In tal caso, il procedimento per l'identificazione del responsabile della contaminazione deve concludersi nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente. È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità.";

VISTA la "Proposta di Piano della Caratterizzazione" (rif. PG/2023/219007 del 22/12/2023) trasmessa dalla Società Deltambiente Soc. Coop. Agr., la quale precisava (*nelle premesse del documento*) la propria intenzione - in qualità di ditta esecutrice dei lavori appaltati - di procedere agli ulteriori approfondimenti necessari nel rispetto delle procedure previste, pur ribadendo la propria totale estraneità alla potenziale contaminazione a suo tempo segnalata nel materiale oggetto di riporto;

ATTESO che con determina n. DAMB/2024/1955 del 04/04/2024 questo SAC disponeva l'approvazione della "Proposta di Piano della Caratterizzazione" comprensivo del provvedimento n° 2024/00053 di Nulla Osta e Valutazione di Incidenza Ambientale (*rimozione del materiale di riporto e risagomatura del canale/fossato allo stato dei luoghi antecedente ai lavori di realizzazione del terrapieno di collegamento dei due sentieri, con successiva verifica dello stato qualitativo del terreno naturale in posto*) per l'area di ridotte dimensioni di cui all'oggetto;

VISTA la nota PG/2024/148228 del 12/08/2024 con cui ARPAE ST trasmetteva gli esiti delle analisi chimiche condotte sui campioni di terreno naturale in posto al termine delle operazioni di rimozione del materiale di riporto (*punti di prelievo 1B01, 2B01, 3B01, 3B12, 2A01 prelevati in contraddittorio*), risultati conformi alle CSC (*Concentrazioni Soglia di Contaminazione*) previste in Tab. 1 Colonna A dell'All. 5 al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. 152/06 e smi per i parametri ivi indicati;

VISTA ulteriormente la nota PG/2024/152081 del 22/08/2024 con cui la Società Deltambiente Soc. Cooperativa Agricola - *pur comunicando di aver in corso la stesura del documento finale* - anticipava i Rapporti di Prova delle proprie analisi effettuate sui campioni di terreno naturale in posto, anch'essi risultati conformi alle CSC (*Concentrazioni Soglia di Contaminazione*) previste in Tab. 1 Colonna A dell'All. 5 al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. 152/06 e smi per i parametri ivi indicati;

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

ATTESO che la Società segnalava altresì che:

- la concentrazione di C>12 rilevata nel campione Monte Fondo Scavo (0-1 m), pari a 59 mg/kg con incertezza associata alla misura di ± 15 mg/Kg, poteva essere considerata *“non non conforme”* alla rispettiva CSC (50 mg/kg);
- la concentrazione di C>12 pari a 110 ± 28 mg/kg rilevata nel campione Bianco (1-2 m) - trattandosi appunto di un punto individuato come *“bianco”* - debba essere considerata attribuibile al fondo naturale;

VALUTATO, con il supporto di ARPAE ST, che il singolo dato analitico rilevato per campione Bianco (1-2 m) - *il quale riflette una condizione ambientale “indisturbata” rispetto all’area oggetto di valutazioni ambientali* - possa essere ritenuto non significativo di una possibile potenziale contaminazione, in considerazione del fatto che il campione Bianco (0-1 m) è risultato conforme alla CSC di tab. 1 col. A e che la presenza di sostanza organica nel terreno possa talora comportare una modesta evidenza analitica di idrocarburi di origine non antropica;

VISTA la nota PG/2024/155713 del 29/08/2024 con cui questo SAC dava atto che, sulla base della documentazione analitica agli atti, non risultavano superamenti delle CSC di riferimento nei campioni di terreno naturale rimasto in posto al termine delle operazioni di rimozione del materiale di riporto presso il Sito in oggetto e che - conseguentemente - non ricorrevano le condizioni per la prosecuzione del procedimento ambientale a suo tempo attivato ex art. 244, che si intendeva pertanto concluso essendo l’area di ridotte dimensioni di cui all’oggetto definibile *“non contaminata”* (ai sensi dell’art. 240 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 152/06 e smi);

CONSIDERATO, dal punto di vista normativo, che:

- l’ambito oggettivo applicativo del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e smi inerisce le matrici ambientali originariamente già presenti in un sito come indicate nella definizione di cui all’art. 240 comma 1 lettera a) (*i.e. suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee*), non anche a materiali appositamente introdotti nel sito stesso per un ben preciso scopo (*es. realizzazione di una passerella di terra*);
- il procedimento avviato ai sensi dell’art. 245 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, è *finalizzato alla diffida* nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione *a provvedere* ai sensi del Titolo V, Parte IV, del medesimo decreto legislativo;
- nel caso di specie - essendo intervenuta la conclusione del procedimento ambientale perché il terreno in posto presso l’area di ridotte dimensioni di cui all’oggetto non presentava superamenti delle CSC di riferimento e risultava definibile *“non contaminato”* (ai sensi dell’art. 240 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 152/06 e smi) - veniva meno il presupposto (*superamento delle CSC nel terreno rimasto in posto ad esito della rimozione del materiale non idoneo*) per poter *provvedere* ai sensi del Titolo V Parte IV D.Lgs. n. 152/06 e smi;

VISTA la nota PG/2024/166193 del 16/09/2024 con cui questo SAC comunicava a tutti i soggetti interessati l’avvio di procedimento finalizzato all’archiviazione del procedimento di individuazione del responsabile, tale per cui entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa avrebbe proceduto all’archiviazione del procedimento avviato con comunicazione PG/2023/145629 del 28/08/2023 ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, ferma restando la facoltà per i soggetti interessati di trasmettere - entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa - eventuali osservazioni che sarebbero state valutate in quanto pertinenti e rilevanti;

ATTESO che con nota acquisita al PG/2024/176824 del 01/10/2024 pervenivano osservazioni pertinenti da parte della Società Deltambiente Soc. Cooperativa Agricola, a cui questo SAC dava formale riscontro con propria nota PG/2024/186526 del 16/10/2024;

DATO ATTO che, successivamente, non erano intervenute ulteriori osservazioni da parte degli Enti e soggetti interessati;

Vista la documentazione agli atti;

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

INFORMATO che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Collaboratore Tecnico professionale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DISPONE

1. DI DARE ATTO dell'intervenuta conclusione del procedimento ambientale a suo tempo attivato (ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. n. 152/06 e smi).

Come infatti riportato nella nota PG/2024/155713 del 29/08/2024, questo SAC dava atto che, sulla base della documentazione analitica agli atti, non risultavano superamenti delle CSC di riferimento nei campioni di terreno naturale rimasto in posto al termine delle operazioni di rimozione del materiale di riporto presso il Sito in oggetto e che - conseguentemente - non ricorrevano le condizioni per la prosecuzione del procedimento ambientale a suo tempo attivato ex art. 244, che si intendeva pertanto concluso essendo l'area di ridotte dimensioni di cui all'oggetto definibile "non contaminata" (ai sensi dell'art. 240 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 152/06 e smi).

2. DI ARCHIVIARE il procedimento di individuazione del responsabile della potenziale contaminazione a suo tempo avviato con comunicazione PG/2023/145629 del 28/08/2023 ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. n. 152/06 e smi essendone venuti meno i presupposti.
3. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, copia del presente provvedimento a tutti gli Enti e/o soggetti interessati per la procedura di cui all'oggetto.
4. DI INFORMARE che avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale (*ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104*) avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato (*ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199*) entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- a fini di trasparenza il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sottosezione 2.3 denominata "*Rischi corruttivi e trasparenza*", di ARPAE.

Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est
Dott. Ermanno Errani

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.